

**Osservazioni di Assofin sul Documento di consultazione di
Banca d'Italia del 12 gennaio 2012**

**"Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari"
Attuazione del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 141**

MARZO 2012



Premessa

Prima di procedere al puntuale commento delle singole disposizioni del testo sottoposto a pubblica consultazione si ritiene opportuno, nel doveroso rispetto delle prerogative e delle responsabilità del legislatore delegato, formulare alcune considerazioni di carattere generale che, pur non risultando certamente innovative, sembra comunque opportuno riportare in occasione di un provvedimento normativo di così vasta portata ed i cui effetti influenzano l'assetto dell'*industry* finanziaria ma toccano anche profili significativi dell'economia reale.

Va innanzitutto ricordato che il legislatore, in occasione della profonda riforma introdotta con l'emanazione del TUB del 1992-3 aveva voluto individuare una categoria di intermediari finanziari che, in quanto dotati di minori funzioni rispetto a quelle attribuite alla banche, potessero specializzarsi in comparti definiti dell'intermediazione finanziaria. A questa limitatezza di funzioni, coerentemente con principi economici ma anche seguendo logiche di equità, corrispondevano oneri diversamente modulati in termini di controlli ed adempimenti.

Il modello disegnato nel 1992-3 si sviluppava su tre livelli: le banche, le società finanziarie che in virtù delle loro dimensioni erano sottoposte a vigilanza, ed infine le società finanziarie di piccole dimensioni non soggette a particolari controlli se non formali e relativi all'iscrizione.

La riforma del 2010, da cui il presente provvedimento trae origine, stabilì di eliminare il modello degli intermediari finanziari non vigilati; tale scelta si giustificava da un lato con una non comprensibile sperequazione tra soggetti che pur avendo identiche facoltà operative dovevano sottostare ad obblighi radicalmente differenti, dall'altro con la constatazione che diciassette anni di esperienza avevano evidenziato che nel comparto degli intermediari non vigilati si manifestavano con frequenza fenomeni di patologia di varia natura. La riforma, tuttavia, confermò la ragione d'essere degli intermediari finanziari non bancari vigilati affidando ad essi funzioni specifiche, definendone i limiti operativi, stabilendo che essi dovessero essere sottoposti a vigilanza secondo un corretto principio di proporzionalità.

Si deve tuttavia constatare che alcune misure previste dalle disposizioni in commento appaiono difficili da condividere e non del tutto coerenti con i principi e gli obiettivi testé richiamati. Si verifica infatti una significativa assimilazione degli adempimenti a carico degli intermediari finanziari a quelli propri delle banche cui non corrisponde un'estensione della loro operatività: al contrario, a fronte di un consistente aumento degli obblighi, si assiste ad una riduzione degli spazi di manovra degli intermediari finanziari.

Questi nuovi obblighi produrranno un impatto considerevole non solo sugli intermediari finanziari di piccole dimensioni, che subiranno un severo processo selettivo ma anche su quelli più grandi e strutturati, sui quali graverà un appesantimento amministrativo e burocratico ed un aumento dei costi che non appare giustificato dai benefici che si vorrebbero conseguire, ancor meno nella congiuntura economica attuale.

Talune misure, soprattutto in ambito di organizzazione e controlli interni (si pensi ad esempio agli obblighi introdotti in materia di funzioni aziendali di controllo o alla nuova struttura di governo societario), appaiono limitative dell'operatività degli intermediari,



e presumibilmente prive di effetti positivi sia sotto il profilo della stabilità ed efficienza del sistema sia sotto quello della tutela dei consumatori.

Analogamente, nella sezione dedicata all'esternalizzazione della distribuzione di prodotti e servizi vengono introdotti vincoli all'utilizzo di soggetti terzi per la promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti che da un lato non corrispondono a quelli previsti per altri intermediari (il che porterebbe al manifestarsi di fenomeni di disparità competitiva) e, dall'altro, sembrano in parte non allineati rispetto ad altre norme di legge (ad esempio quelle in materia di credito ai consumatori).

Ancora, gli intermediari che già operano nel mercato e sono sottoposti alla vigilanza di Banca d'Italia saranno costretti ad assoggettarsi ad un nuovo iter autorizzativo e (forse) a modificare lo statuto; è chiaro l'onere economico, procedurale e burocratico che si determina in capo ad intermediari già vigilati, per lo più facenti parte di gruppi bancari a loro volta vigilati, senza che a tale onere consegua alcun beneficio in termini di stabilità del sistema, di tutela, di efficienza.

Un'ultima osservazione riguarda i possibili effetti di un intervento che aggravi gli oneri formali e gli adempimenti in una fase di congiuntura negativa come quella attuale. Gli intermediari finanziari non bancari rappresentati dalla scrivente svolgono un'attività di erogazione di credito destinata a supportare la domanda di beni essenziali per i settori manifatturiero e commerciale; tale attività si sviluppa in un contesto reso difficile dalle tensioni presenti sui mercati finanziari, con aumento costante del costo del *funding*, deterioramento della qualità del credito. A tutto ciò si aggiunga che la crisi economica indebolisce la domanda di consumi che solo la presenza di agevolazioni finanziarie riesce a mantenere in qualche modo vitale. Adempimenti che non fossero bilanciati rispetto alle esigenze di controllo avrebbero effetti negativi sull'articolazione del sistema del credito con conseguenze in termini di razionamento del credito ma anche occupazionali sia diretti sia indiretti.

Fermo restando che controlli mirati e ben calibrati sono essenziali e se ne auspica, come sempre, l'adozione e la rapida attuazione, le osservazioni che si sottopongono mirano a far sì che il complesso delle nuove disposizioni possa originare un sistema di controlli puntuale, penetrante ma efficiente.

Infine, proprio perché la disciplina ha una portata così profondamente innovativa, è essenziale che si prevedano tempi congrui per l'entrata in vigore delle diverse disposizioni, consentendo agli intermediari finanziari già iscritti di potersi conformare senza traumi.

Si riportano di seguito le osservazioni, richieste di chiarimento e proposte di modifica redatte da Assofin.



Osservazioni, richieste di chiarimento e proposte di modifica al documento in consultazione "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari - Attuazione del D. lgs. 13 agosto 2010, n. 141".

Copertina

Si segnala un refuso nel sottotitolo, al posto di "2011" va inserito "2010".

Titolo I, Capitolo 1, Sezione VI

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti per le società già esistenti

In diversi punti del documento in consultazione e, in particolare, nel Titolo I, Capitolo 1, Sezione VI, sembra essere data per scontata la necessità, per le società esistenti e già iscritte nell'elenco speciale ex art. 107 TUB (ante d. lgs. 141/2010), di modificare l'oggetto sociale dello statuto per precisare l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti e presentare la domanda di autorizzazione alla Banca d'Italia. Si chiede di confermare che, nell'ipotesi in cui gli intermediari abbiano un oggetto sociale che già rispetta le disposizioni previste dal nuovo art. 107 TUB, comma 1, lett. g, non risulti necessario procedere alla modifica dello statuto. Tale interpretazione trova peraltro riscontro nel contenuto della domanda B1 del questionario allegato alle disposizioni, che ipotizza la possibilità di non intraprendere iniziative particolari in occasione dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, evidentemente ritenendo che le modifiche dello statuto siano necessarie solo nei casi in cui questo non risulti già conforme al dettato del nuovo art. 107 TUB, comma 1, lett. g.

Inoltre, in linea con le previsioni contenute nell'art. 10, comma 4, lettera b) del d. lgs. 141/2010, si chiede di prevedere, a favore delle società attualmente iscritte nell'elenco speciale ex art. 107 TUB (ante d. lgs. 141/2010) e con oggetto sociale conforme a quanto previsto dal nuovo art. 107 TUB, comma 1, lett. g, una procedura di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari previsto dal nuovo art. 106 del TUB più semplificata, snella e celere, di quella prevista per le società di nuova costituzione e di esentare le società in questione dall'allegare ad essa anche la documentazione già in possesso di Banca d'Italia per altre ragioni.

Si chiede, infine, che ai fini del rilascio o del diniego dell'autorizzazione da parte di Banca d'Italia all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti e della conseguente iscrizione nell'albo previsto al nuovo articolo 106 del TUB a favore degli intermediari attualmente iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 TUB (ante d. lgs. 141/2010) sia previsto un termine di molto inferiore (es. 60 giorni) rispetto ai 180 giorni dalla data di ricevimento della domanda previsti per le società di nuova costituzione.



Titolo I, Capitolo 1, Sezione VI, paragrafo 4 **Iscrizione all'albo e altri adempimenti**

Si segnala il seguente refuso.

“Una volta ottenuta l’autorizzazione, l’intermediario iscrive le modifiche statutarie nel registro delle imprese. Lo statuto depositato presso il registro delle imprese recepisce le eventuali modifiche richieste dalla Banca d’Italia.

L’intermediario finanziario trasmette alla Banca d’Italia il certificato che attesta la data di iscrizione della società **delle modifiche statutarie** nel registro delle imprese. (...)”

Titolo I, Capitolo 2, Sezione II **Gruppo finanziario** **Perimetro di consolidamento prudenziale e perimetro di Gruppo Finanziario**

In virtù delle previsioni dell’art 109, comma 2, la Banca d’Italia può esercitare la vigilanza su base consolidata anche nei confronti di soggetti non inclusi nel gruppo finanziario.

Ne deriva pertanto la possibilità che il “perimetro di consolidamento prudenziale” possa essere più ampio del “perimetro del gruppo finanziario”.

Si chiede pertanto di precisare in quali casi gli adempimenti in capo al gruppo finanziario, debbano intendersi riferiti anche alle società non incluse nel gruppo finanziario, ma incluse nel perimetro di consolidamento; in particolare con riferimento alle disposizioni relative agli statuti, ai poteri della capogruppo e obblighi delle controllate e al calcolo del requisito patrimoniale.

Si fornisco nel prosieguo maggiori dettagli.

1. Statuti (Titolo 1, Capitolo 2, Sezione II, par. 3)

Con riferimento allo statuto della società capogruppo che *“nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, deve emanare disposizioni alle componenti il gruppo per l’esecuzione delle disposizioni dettate dalla Banca d’Italia ”* si chiede di confermare se:

- per attività di direzione e coordinamento si faccia riferimento all’art. 2497 del codice civile
- se per “gruppo” si intenda il gruppo finanziario o il gruppo composto da tutte le società sottoposte a direzione e coordinamento della capogruppo.

E’ inoltre previsto che *“lo statuto delle società controllate indichi la posizione delle società medesime nell’ambito dei gruppi cui esse appartengono”*. Anche nella fattispecie si chiede di precisare se tale adempimento si applichi a tutte le società sottoposte a direzione e coordinamento della capogruppo o solo a quelle appartenenti al gruppo finanziario.



2. Poteri della capogruppo e obblighi delle controllate (Titolo 1, Capitolo 2, Sezione III, par. 1)

"Alla capogruppo è attribuito il ruolo di referente della Banca d'Italia ai fini della vigilanza consolidata.

In relazione a questa funzione la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento che le è propria, detta alle componenti il gruppo finanziario le disposizioni necessarie per dare attuazione alle istruzioni di carattere generale e particolare emanate dalla Banca d'Italia. Le disposizioni della capogruppo possono indirizzarsi anche alle singole società componenti il gruppo."

Si chiede si precisare, con riferimento ai casi in cui il perimetro di consolidamento prudenziale sia più ampio di quello del gruppo finanziario e siano in quest'ultimo incluse anche banche comunitarie, se la capogruppo possa dettare le sopraccitate disposizioni anche alle società non incluse nel gruppo finanziario e/o come ci si debba comportare nel caso in cui dovessero emergano casi di non piena compatibilità tra le disposizioni di vigilanza impartite dalle Autorità di Vigilanza dei diversi paesi in cui le società incluse nel perimetro di consolidamento sono insediate.

3. Requisito patrimoniale rischi di credito e di controparte (Titolo IV, Capitolo 3, Sezione VIII)

E' previsto che il requisito consolidato sia calcolato sulla base della situazione consolidata.

Si chiede di precisare se si fa riferimento alla situazione patrimoniale consolidata determinata in base al perimetro del gruppo finanziario, oppure al perimetro di consolidamento prudenziale o - qualora i due perimetri di consolidamento prudenziale e di bilancio non dovessero coincidere - alla situazione patrimoniale consolidata di bilancio (IAS 27).

Titolo I, Capitolo 2, Sezione II

Gruppo finanziario

Collaborazione tra autorità e obblighi informativi

Per i gruppi bancari operanti in più stati comunitari l'art. 69 "Collaborazione tra autorità e obblighi informativi" del TUB prevede che, al fine di agevolare l'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia sulla base di accordi con le autorità competenti, definisca forme di collaborazione e coordinamento, istituisca collegi di supervisori e partecipi ai collegi istituiti da altre autorità.

Tale articolo non è richiamato nell'art. 110 "Rinvio" che indica le disposizioni in vigore per le Banche che, *in quanto compatibili, sono applicate anche agli intermediari finanziari.*

Quanto sopra premesso, si chiede di fornire maggiori indicazioni su quali eventuali forme di collaborazione tra autorità e obblighi informativi saranno previste nel caso di gruppi finanziari operanti in più stati comunitari.



Titolo I, Capitolo 2, Sezione IV Albo dei gruppi finanziari

Le disposizioni di cui al Titolo I, capitolo 2, sezione IV prevedono che l'iscrizione all'albo dei gruppi finanziari avvenga a seguito di una comunicazione alla Banca d'Italia da parte dei "soggetti che assumono le caratteristiche richieste per l'acquisizione della qualifica di capogruppo" e che la Banca d'Italia proceda all'iscrizione del gruppo finanziario entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione di tale comunicazione.

Si chiede di precisare se per gli intermediari ex art. 107 TUB la sopraccitata comunicazione possa essere inviata contestualmente alla domanda di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB oppure se tale comunicazione debba essere necessariamente successiva al completamento dell'istruttoria di autorizzazione e iscrizione all'albo di cui all'art.106.

Nell'eventualità in cui l'iscrizione all'albo dei gruppi finanziari sia successiva all'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB, si chiede di valutare la possibilità che, nelle more dell'iscrizione, il limite all'assunzione delle partecipazioni detenibili venga comunque applicato su base consolidata.

Titolo I - Capitolo 3 - Sez. II Attività esercitabili

Tra le attività esercitabili da parte degli intermediari finanziari è contemplata anche quella concernente la promozione e la conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento. Si chiede di chiarire se sia consentito agli intermediari finanziari promuovere e collocare contratti bancari anche diversi da quelli sopra indicati (es: conti correnti).

Titolo III, Capitolo 1, Sezione V, paragrafo 1 Esterneizzazione di funzioni aziendali e distribuzione di prodotti e servizi Principi generali e requisiti particolari in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali

Si chiede di confermare che l'inammissibilità dell'esternalizzazione delle funzioni aziendali di controllo per gli intermediari di maggiori dimensioni e complessità non riguardi l'ipotesi in cui l'esternalizzazione avvenga a favore della società capogruppo di un gruppo bancario o di un gruppo finanziario.

Analogamente, con riferimento alla necessità, per gli intermediari che ricorrono all'esternalizzazione di funzioni aziendali, di mantenere le competenze tecniche e gestionali essenziali per eventualmente re-internalizzare lo svolgimento delle



attività esternalizzate, si chiede di tenere in conto o di meglio esplicitare le regole cui attenersi nell'ipotesi in cui un intermediario finanziario esternalizzi alcune funzioni alla società capogruppo di un gruppo bancario o di un gruppo finanziario.

Si chiede inoltre di meglio specificare quali siano le "funzioni operative importanti esternalizzate" e di fornire chiarimenti in merito alle competenze tecniche e gestionali essenziali che si ritiene che l'intermediario debba mantenere per eventualmente re-internalizzare le attività date in outsourcing.

Si chiede infine di specificare i criteri che qualificano gli intermediari come "di maggiori dimensioni e complessità", ai quali è fatto divieto di delegare le funzioni aziendali di controllo.

Titolo III, Capitolo 1, Sezione V, paragrafo 1
Esternalizzazione di funzioni aziendali e distribuzione di prodotti e servizi
Promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma tramite soggetti terzi

Con riferimento alle disposizioni secondo cui:

"Per la promozione e la conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma gli intermediari finanziari possono avvalersi, nel rispetto della disciplina prevista per le singole categorie di soggetti, di agenti in attività finanziaria, promotori finanziari, banche, altri intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, imprese assicurative e istituti di pagamento, fornitori di beni e servizi...(omissis)..., nonché degli altri soggetti eventualmente previsti dalla legge.

Il ricorso a soggetti terzi per la promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è assoggettato ai principi dettati in materia di esternalizzazione di funzioni operative importanti E' vietata la "sub-esternalizzazione". Fa eccezione la possibilità, per gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, di avvalersi di dipendenti e/o collaboratori nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.128-novies."

Si chiede di confermare la possibilità per un intermediario finanziario di distribuire per il tramite della propria rete agenziale (del cui operato rimane responsabile) prodotti di un altro intermediario finanziario o di un'altra banca. Tale operatività coincide con quella posta in essere dalle banche, le quali possono distribuire per il tramite della propria rete agenziale anche prodotti di altre banche o di altri intermediari finanziari.

Con riferimento alla previsione secondo cui gli intermediari sono tenuti a mantenere ed aggiornare l'evidenza dei distributori di cui ci si avvale nella promozione e conclusione di finanziamenti, si ritiene opportuno che venga modulata diversamente la parte relativa al mantenimento delle evidenze anche



relativamente ai "dipendenti e collaboratori" degli stessi distributori, con l'aggiunta dell'inciso "anche per il tramite degli stessi distributori": se, infatti, la tenuta dell'elenco aggiornato dei distributori di cui ci si avvale appare un adempimento senz'altro dovuto e proporzionato per gli intermediari finanziari, si ritiene risulti assai più opportuno ed efficiente che la tenuta dell'elenco aggiornato dei dipendenti e dei collaboratori dei distributori possa essere delegata a questi ultimi, formalizzando il relativo obbligo nei contratti di convenzionamento in essere tra intermediari finanziari e distributori.

Titolo IV, Capitolo 3, Sezione VIII, paragrafo 2.2 **Requisito patrimoniale consolidato a fronte dei rischi di mercato**

Le nuove disposizioni di vigilanza, mentre prevedono che il requisito patrimoniale consolidato a fronte dei rischi di credito e di controparte venga calcolato sulla base della situazione consolidata, per i rischi di mercato prevedono invece che "il requisito consolidato sia pari alla somma dei requisiti su base individuale, determinata senza procedere all'elisione dei rapporti infragruppo".

Con riferimento al calcolo del requisito consolidato a fronte dei rischi di mercato, si chiede di valutare la possibilità di esclusione dal calcolo del requisito degli intermediari finanziari che non operino sistematicamente in derivati, ma concludano operazioni in derivati esclusivamente a fini di copertura del rischio proprio e delle società partecipate.

A tal proposito si consideri che, ancorché su base individuale le operazioni in derivati concluse dalla capogruppo a copertura del portafoglio delle società partecipate - e a queste trasferite - siano contabilmente classificate tra gli strumenti derivati detenuti per la negoziazione, a livello consolidato tali posizioni vengono elise.

Titolo IV, Capitolo 3, Sezione IX, paragrafo 2 **Segnalazioni alla Banca d'Italia**

Per le segnalazioni alla Banca d'Italia le nuove disposizioni rinviano genericamente ad una circolare non ancora definita.

Al fine di consentire agli intermediari di valutare gli impatti sui sistemi informativi e sulla struttura organizzativa, si richiedono maggiori informazioni su possibili variazioni degli schemi di segnalazione e sulla frequenza di segnalazione, anche con riferimento alle segnalazioni consolidate.

Titolo IV, Capitolo 3, Sezione XI **Concentrazione dei rischi**



La nuova disciplina, tenuto conto degli effetti che la fine del regime di deroga potrebbe produrre sugli intermediari finanziari 107, introduce un periodo transitorio - fino al 31.12.2015 - all'interno del quale gli intermediari finanziari possono assumere esposizioni, diverse da quelle rientranti nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza, oltre il 25% e fino al 40% del patrimonio di vigilanza.

Tale possibilità è concessa solo a fronte del mantenimento di un requisito patrimoniale per la quota eccedente il limite del 25%, crescente in funzione dell'entità dell'eccedenza e pari al 1250% (equivalente alla deduzione) in corrispondenza di esposizioni superiori al 40% del patrimonio.

Come illustrato nella "Relazione sull'analisi di impatto", tale soluzione è volta a fornire agli operatori una struttura di incentivi che indirizzi gli operatori verso l'allineamento al valore-target del 25%, favorendo il contenimento del rischio di concentrazione e rendendo al contempo più agevole il periodo di transizione.

Gli intermediari saranno quindi tenuti a mantenere un requisito patrimoniale a fronte della quota che eccede il limite del 25%, calcolata come differenza tra la posizione di rischio e il limite di fido. Il requisito su tale eccedenza va calcolato secondo quanto previsto nella tabella prevista nel paragrafo 2 "Disposizioni transitorie" e nel prosieguo riportata per pronto riferimento (cfr. tabella n.1).

Tabella n.1

Posizione di rischio (% sul patrimonio di vigilanza)				Requisito
(col. 1)				(col. 2)
da	25%	a	30%	200%
da	30%	a	35%	400%
da	35%	a	40%	800%

Quanto sopra premesso, sono state effettuate simulazioni per valutare l'impatto patrimoniale.

Si ipotizzi allo scopo che un intermediario, dotato di un patrimonio di vigilanza pari a 540 €/mln, abbia una sola esposizione a rischio pari 200 €/mln (37% del patrimonio di vigilanza) eccedente il limite del 25% (135 €/mln).

L'intermediario, qualora non fosse previsto un periodo transitorio, dovrebbe aumentare il patrimonio di 260 €/mln (caso A). Nel caso in cui invece dovesse portare in deduzione dal patrimonio la quota eccedente il limite del 25%, l'impatto patrimoniale sarebbe di 65 €/mln (caso B).

Applicando il calcolo previsto nelle nuove disposizioni (caso C), si otterrebbe un requisito patrimoniale aggiuntivo pari a 248 €/m (cfr. tabella n.2), quindi sostanzialmente equivalente all'aumento di capitale necessario nel caso sin cui



non fosse previsto un periodo transitorio (caso A) e di gran lunga superiore alla ipotesi di deduzione dal patrimonio della quota eccedente (caso B).

Tabella n.2

Posizione di rischio	Esposizione €/m	Requisito Patrimoniale	
		%	€/m
fino a 25%	135,0	-	-
da 25% a 30%	27,3	200%	55
da 30% a 35%	27,1	400%	108
da 35% a 40%	10,7	800%	85
TOTALE	200		248

Diverso sarebbe se le percentuali indicate nella colonna "Requisito" fossero da intendersi come "Coefficienti di ponderazione" da utilizzarsi per il calcolo della esposizione ponderata per il rischio. Nel qual caso, il requisito patrimoniale aggiuntivo sarebbe pari a 15 €/mln (cfr. tabella n.3).

Tabella n.3

Posizione di rischio	Esposizione €/m	Requisito Patrimoniale		
		RW	€/m	Requisito (6%)
fino a 25%	135,0	-	-	-
da 25% a 30%	27,3	200%	55	3
da 30% a 35%	27,1	400%	108	6
da 35% a 40%	10,7	800%	85	5
TOTALE	200			15

I calcoli sopra indicati sono stati effettuati nell'ipotesi che l'intermediario abbia un'unica esposizione eccedente il rischio. In presenza di più esposizioni il calcolo risulterebbe ulteriormente penalizzante.

Si chiede pertanto di fornire maggiori indicazioni sulle modalità di calcolo del requisito aggiuntivo, valutando anche la possibilità di sostituire nella tabella sub 1 il termine "Requisito" con "Coefficiente di ponderazione".

Si chiede inoltre di precisare se tale requisito a fronte della quota di esposizione che eccede il limite del 25% si aggiunga a quello calcolato a fronte del rischio di credito oppure lo integri, nel qual caso il requisito addizionale sarebbe diminuito dell'importo già stanziato a fronte del rischio di credito (nell'esempio pari a 12 €/mln, come risultato della formula $200 \text{ €/mln} \times 100\% \times 6\%$).



Titolo IV, Capitolo 4, Sezione I **La valutazione aziendale sull'adeguatezza patrimoniale (ICAAP)**

Si chiede di confermare che, nel caso di intermediari finanziari facenti parte di un gruppo bancario, la valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) debba continuare ad essere svolta dalla capogruppo.

Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, paragrafo 2 **Vigilanza informativa** **Obblighi di informativa**

L'articolo 110 TUB, mediante rinvio all'art. 52 TUB, prevede l'applicazione agli intermediari finanziari degli *"obblighi informativi nei confronti della Banca d'Italia in capo all'organo di controllo, al soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ai soggetti che esercitano compiti di controllo presso le società che controllano gli intermediari finanziari o sono da questi controllati"*.

Data la presenza di più soggetti tenuti all'obbligo di informativa, si chiede di precisare i perimetri di responsabilità dei soggetti sopraccitati con l'obiettivo di evitare sovrapposizioni di attività e di segnalazioni.

Titolo V, Capitolo 1, Sezione II, paragrafo 2 **Comunicazioni alla Banca d'Italia** **Centrale dei rischi**

Il testo in consultazione rinviando, con riferimento alle condizioni che rendono obbligatoria la contribuzione alla Centrale dei Rischi, alle disposizioni concernenti la Centrale rischi (*"Le disposizioni concernenti il funzionamento della Centrale dei Rischi e le condizioni che rendono obbligatorio l'invio di tali dati sono emanate dal Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche della Banca d'Italia"*), conferma l'esenzione dall'obbligatorietà della partecipazione al servizio di centralizzazione dei rischi per gli *"intermediari finanziari per i quali l'attività di credito al consumo rappresenti più del 50 per cento dell'attività di finanziamento"*.

Titolo V, Capitolo 1, Sezione II, paragrafo 3 **Comunicazioni alla Banca d'Italia** **Relazione sulla struttura organizzativa**

Posto che numerosi intermediari finanziari hanno ottenuto, nel corso del 2011, l'autorizzazione da Banca d'Italia ad operare come IdP (ibridi) e che le disposizioni di vigilanza per tale categoria prevedono specifiche modalità di stesura e tempistiche di invio della Relazione sulla struttura organizzativa, si ritiene opportuno chiedere a Banca d'Italia di uniformare, per i soggetti che



hanno il duplice ruolo di intermediari finanziari e istituti di pagamento ibridi, gli adempimenti in merito a modalità e tempistiche di redazione e di invio del suddetto documento, evitando che esso debba essere redatto più volte e secondo modalità tra loro non coincidenti.

Titolo V, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 1
Vigilanza informativa
Comunicazione di operazioni rilevanti

E' previsto che gli intermediari finanziari comunichino preventivamente a Banca d'Italia le variazioni rilevanti della rete distributiva.

Si chiede di meglio precisare, eventualmente ricorrendo ad esempi, cosa debba intendersi per variazioni rilevanti della rete distributiva, data la possibilità di interpretare in maniera soggettiva il termine "rilevante" (es: se da rete distributiva composta di agenti in attività finanziaria, si passa ad una rete mista composta anche da mediatori creditizi? oppure invece se da soli uffici diretti si passa ad una rete esterna).

Titolo V, Capitolo 2, Sezione II, paragrafo 2.2
Vigilanza informativa
Obblighi di informativa

Nel caso di operazioni di *cessione di rapporti giuridici* (ai sensi dell'art. 58 TUB), ossia nel caso di cessioni di aziende, rami di azienda e beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, il soggetto cessionario dà notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Si chiede di valutare la possibilità di utilizzare, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, le modalità di informativa già previste per gli intermediari finanziari per altri adempimenti, quale ad esempio l'informativa al pubblico (Pillar 3), ovvero mediante pubblicazione sul proprio sito internet, o in mancanza, sul sito internet delle associazioni di categoria.
